



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 333
DEL 26/12/2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE GESTINC - WEB IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Il Comando di Polizia Locale di Trani si è dotato del software denominato "Gestinc – Web" al fine di rendere agevole il rilievo e la gestione dei sinistri stradali da parte della propria aliquota polizia stradale e snellire l'iter burocratico mediante una guida per l'inserimento dei dati, la generazione automatica degli atti/relazioni necessari per completare il fascicolo dell'incidente;
- Si rende necessaria l'assistenza e manutenzione ordinaria del software in dotazione al Comando della Polizia Locale ;
- **Visto** l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: " Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";
- **Visto** l'art. 1 co. 512 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti...omissis".
- **Richiamato** altresì l'art.1 comma 7 della L. 95/2012 "7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e

combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

- **Dato atto** pertanto che gli enti locali hanno l'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip per il triennio 2017-2019 solo per le seguenti categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- **Evidenziato** inoltre che i beni e servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano in alcuna delle fattispecie sopra elencate poiché trattasi di beni e servizi informatici per i quali, per importi inferiori alla soglia comunitaria, sussiste l'obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip, la cui assenza obbliga al solo ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o soggetto aggregatore;

Considerato che

- il software "Gestic - Web" è prodotto dalla società Verbatel, con sede in Via B. Quaranta, 52 - Milano (MI) P.IVA 11889490154;

- in data 02 maggio 2018, con offerta rif. 2018/PIT2/OF, la società Verbatel ha presentato l'offerta commerciale per la manutenzione annuale, comprensiva di un spazio cloud da 10 fino a 20 gb, del software Gestic -Web, per una spesa complessiva di €. 1.400,00 oltre IVA (agli atti di questo Settore);

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, che permette, nell'ambito delle procedure sotto soglia, il ricorso all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per la tipologia dei beni/servizi di cui all'oggetto, quando il valore degli stessi non superi € 40.000,00;

Considerato, altresì, che la società Verbatel, con sede in Via B. Quaranta, 52 - Milano (MI) P.IVA 11889490154, previa consultazione certificata che si allega, è in regola con i contributi assistenziali e previdenziali ex art 80 Dl.gs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all'affidamento diretto con la società Verbatel, con sede in Via B. Quaranta, 52 - Milano (MI) P.IVA 11889490154, sia per i motivi di cui al punto precedente, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sopra richiamato;

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d.lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO